



Atti del Comune

Direzione Economica Urbana e Lavoro
Area Attività Produttive e Commercio
Unità Pianificazione Urbanistico Comm.Le Esercizi in Sede Fissa

Prot.

Milano, 19 ottobre 2018

Oggetto: anomalia procedurale per le comunicazioni riferite alle vendite di liquidazione

Il Direttore di Area

Visto che, la Legge Regionale n. 36-2017 ha stabilito importanti novità nel flusso documentale che coinvolge i SUAP e le Camere di Commercio, con particolare riferimento alle comunicazioni di cessazione dell'attività economica.

Visto l'art. 7 comma 1 lett. c) che prevede:

"In caso di cessazione dell'attività, l'impresa presenta una comunicazione al repertorio delle notizie economico amministrative, tenuto dalla Camera di commercio, per l'inserimento nel fascicolo informatico di impresa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). Al fine di assolvere agli obblighi informativi nei confronti delle altre amministrazioni interessate, attraverso il sistema dell'interoperabilità previsto dall'articolo 11 delle norme tecniche allegate al d.p.r. 160/2010, della presentazione della comunicazione unica, viene data notizia al SUAP ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (...)"

Considerato che, la disposizione stabilisce che, le Camere di Commercio, ricevano le comunicazioni di cessazione dell'attività mediante la Comunicazione Unica e che ne diano notizia ai SUAP con modalità informatizzate (mediante il 'sistema dell'interoperabilità') e che, in conseguenza di ciò, la comunicazione di cessazione va direttamente destinata all'Ente camerale anche se l'impresa accedesse al Portale Impresainungiorno o al sito internet del SUAP comunale e da lì provasse, erroneamente, a trasmettere la propria comunicazione di cessazione al SUAP.

Verificato che, a seguito della modifica introdotta dal legislatore regionale, Camera di Commercio ha stabilito che la procedura in uso nel portale Impresa in Un Giorno dovesse prevedere l'eliminazione della sezione relativa alla cessazione attività ai fini di adeguarsi alla disciplina generale della Legge regionale 36/2017, che ha centralizzato la cessazione, in via esclusiva, attraverso il canale di front end telematico della CCIAA.

Verificato altresì che, l'art. 7 della già citata legge regionale fissa una disposizione specifica proprio sul tema della cessazione dell'attività e che per tale disposizione, secondo l'interpretazione di Camera di Commercio, la data di



Atti del Comune

cessazione dell'attività, a cui fare giuridico riferimento sia correttamente quella di presentazione della comunicazione, trasmessa contestualmente alla Camera e al SUAP;

Valutato però che l'art. 114 della legge regionale n. 6/2010, non essendo stato abrogato, continua a regolare il caso specifico delle vendite straordinarie di liquidazione per cessata attività e che lo stesso prescrive, quando si tratti di vendita straordinaria di liquidazione per fine attività, che questa comunicazione al Comune - oggi al SUAP - arrivi espressamente con l'indicazione anche della data - futura - di cessazione dell'attività;

Rilevato che, con questa nuova modalità di comunicazione, gli operatori commerciali si trovano di fronte all'impossibilità di adempiere a quanto disposto dall'art. 114 della L.R. 6/2010, in quanto subirebbero immediatamente la cancellazione dal Registro Imprese, violando, in caso di vendite successive alla stessa, le normative fiscali etc.

Verificato pertanto che, questa situazione crea notevoli disagi sia agli operatori commerciali che alla Polizia Locale addetta ai controlli;

Visto che, Camera di Commercio, su sollecitazioni del Comune di Milano, ha convenuto che le due leggi vadano lette in modo coordinato, ancorchè la legge n. 36/2017 sia una legge successiva alla legge regionale n. 6/2010 e che, pertanto appronterà delle modifiche ai modelli di comunicazione vendita di liquidazione consentendo all'impresa di trasmettere tramite IIUG - solo al SUAP e quindi al Comune - le comunicazioni di vendita di liquidazione per cessazione dell'attività, con l'indicazione della data della futura cessazione dell'attività, senza però la formalizzazione, in contemporanea della specifica comunicazione di cessazione dell'attività che dovrà essere trasmessa, nelle modalità citate (alla Camera con la Comunicazione Unica e, nel rispetto della legge n. 36/2017, contestualmente al Comune) solo in un secondo momento a 'fatto compiuto', entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, non in un momento anteriore, quando la cessazione non è ancora effettivamente intervenuta.

Preso atto che, nelle more di una eventuale modifica della normativa in materia, tale procedura consentirà al Comune di ricevere, in autonomia, le proprie pratiche relative alle vendite di liquidazione per fine attività con la "dichiarazione di intenti" dell'operatore che si impegna a cessare l'attività nella data indicata e successivamente le effettive cessazioni di attività che arriveranno alla Camera con la Comunicazione Unica;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Visto l'art. 71 dello Statuto comunale;
Vista la L.R. 6/2010;
Vista La L.R. 36/2017;



Atti del Comune

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

di dare atto che, a far tempo dal 7 maggio 2018, data della modifica introdotta sui modelli di comunicazione di vendita di liquidazione, da parte di CCIA e fino all'implementazione del nuovo modello – nell'impossibilità di procedere, da parte delle imprese, all'adempimento previsto dall'art. 114 della L.R. 6/2010 - in tutti i casi di vendita di liquidazione, la comunicazione di cessazione è da ritenersi assolta contestualmente alla presentazione dell'istanza per vendita di liquidazione, fatto salvo l'obbligo per le imprese interessate di provvedere a formalizzare la cessazione nelle modalità e nei termini massimi previsti dalla legge.

Il Direttore
Dott.  Paolo Seris

Responsabile del Procedimento
D.ssa Sara Cornegliani